



Titolo del documento

PP7.0.8 Gestione delle segnalazioni relative a condotte illecite (whistleblowing)

Redatto da Michela Ferri
Responsabile Prevenzione
Corruzione e Trasparenza

Data 24 NOV, 2020

Approvato da Salvatore MANNINO
Direttore Generale

Data 24 NOV, 2020

SOMMARIO

1	SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE	2
2	ACRONIMI E DEFINIZIONI.....	2
3	ATTIVITA'	3
4	MONITORAGGIO E CONTROLLO	10
5	DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE	10
6	RIFERIMENTI	11

La forma ed il contenuto del presente documento sono di esclusiva proprietà dell'ATS Val Padana, che ne rivendica tutti i diritti materiali e intellettuali. Pertanto se ne autorizza unicamente l'uso interno; sono vietati la riproduzione e divulgazione all'esterno dell'Agenzia, salvo specifica autorizzazione della Direzione Generale.



1 SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

La presente procedura, scritta in accordo con la normativa vigente in materia (vedi TABELLA ELENCO NORME DI RIFERIMENTO) è stata redatta al fine di definire e documentare le modalità adottate dall'ATS Val Padana nell'attività di: "Gestione delle segnalazioni relative a condotte illecite (*whistleblowing*)".

Essa si applica a tutte le segnalazioni pervenute da parte di un dipendente dell'Agenzia (ivi compresi consulenti e collaboratori co qualsiasi tipo di contratto o incarico e i lavoratori / collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi) anche in forma anonima – che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse pubblico. Non sono considerate le segnalazioni relative a doglianze di carattere personale e/o riferite a rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, nonché relative all'esecuzione della propria prestazione lavorativa.

2 ACRONIMI E DEFINIZIONI

ATS: Agenzia di Tutela della Salute

Whistleblower: il pubblico dipendente come inteso dal comma 2 dell'art. 54 bis, che effettua la segnalazione di condotte illecite e irregolarità ai sensi dell'art. 54-bis comma 1 D.Lgs. 165/2001 ovvero che ne denuncia la commissione all'Autorità giudiziaria o contabile. Di fatto, è chi testimonia un illecito o un'irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e decide di segnalarlo nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione a una persona o un'autorità che possa agire efficacemente al riguardo. Il segnalante deve essere un dipendente dell'Agenzia (ivi compresi consulenti e collaboratori co qualsiasi tipo di contratto o incarico e i lavoratori / collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi).

Whistleblowing: attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare e proteggere tali segnalazioni;

Segnalazione di illeciti: la segnalazione di condotte illecite e irregolarità di cui all'art. 54-bis comma 1 da parte del whistleblower;

Comportamenti ritorsivi: qualsiasi misura discriminatoria, atto, omissione posto in essere nei confronti del whistleblower a causa della segnalazione e che rechi danno a quest'ultimo;

UPD: Ufficio Procedimenti Disciplinari

RPCT: Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza



3 ATTIVITA'

3.1 Generalità/livello di rischio

Ai fini di garantire lo svolgimento etico e corretto dell'attività, nonché di prevenire illecità da parte del personale coinvolto in dette attività, l'ATS Val Padana, in ottemperanza a quanto specificato dalla normativa vigente ha provveduto a definire le modalità operative descritte nella presente procedura, nel rispetto dei principi e misure previste nel Piano Triennale Prevenzione Corruzione.

Le modalità operative sono state inoltre codificate prevedendo opportune azioni volte alla riduzione / contenimento del livello di rischio.

3.2 Ricezione della segnalazione

Per garantire tempestività di azione ed evitare la "fuoriuscita" incontrollata di segnalazioni in grado di compromettere l'immagine dell'Agenzia, le segnalazioni devono essere indirizzate al RPCT e possono essere inviate:

- a) in forma cartacea, utilizzando il modulo SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE (whistleblowing) – vedi modulo allegato - tramite servizio postale o tramite posta interna:
- mediante il servizio postale, con busta chiusa indirizzata a ATS della Val Padana – Via dei Toscani, 1 – 46100 Mantova, con la dicitura RISERVATA PERSONALE all'attenzione del RPCT, con l'indicazione sulla busta "RISERVATA PERSONALE – NON APRIRE" con le seguenti ulteriori opzioni:
 - i. con i dati identificativi del segnalante "in chiaro" e copia del documento d'identità, siglato con firma autografa;
 - ii. con un'ulteriore busta chiusa, contenuta nella busta, contenente le generalità del segnalante e copia del documento d'identità, siglato con firma autografa;
 - iii. in forma anonima;

il plico recante la dicitura "Riservata personale – non aprire" verrà consegnato dall'Ufficio Protocollo – senza essere stato aperto – al RPCT;

- b) con modalità informatica, attraverso il "Modulo online per le segnalazioni anticorruzione" pubblicato sul sito web aziendale¹;
- c) con modalità informatica, utilizzando gli strumenti messi a disposizione da ANAC sul proprio portale (<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/> - percorso: Home \ Servizi \ Modulistica \ Segnalazioni di illecito – whistleblower);

¹ Piattaforma realizzata nell'ambito del progetto WhistleblowingPA, di Transparency International Italia e dal Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali. La piattaforma è conforme alla normativa vigente e garantisce - attraverso il ricorso a strumenti di crittografia - la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.



Direzione Generale

Anticorruzione Trasparenza

- d) tramite posta elettronica, mediante invio dalla propria casella di posta elettronica istituzionale o da quella privata, all'indirizzo di posta elettronica anticorruzione.trasparenza@ats-valpadana.it accessibile esclusivamente al RPCT, allegando la scansione del proprio documento di identità;
- e) tramite segnalazione verbale al RPCT, che dovrà redigere apposito verbale, adottando le opportune cautele di riservatezza.

Nota: qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, l'invio della segnalazione non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità Giudiziaria i fatti penalmente rilevanti ex art. 331 c.p.p.

Le segnalazioni sono comunque considerate riservate e l'identità del segnalante, nel caso di segnalazione non anonima, è conosciuta solo da chi riceve la segnalazione.

3.2.1 Segnalazioni anonime

Le segnalazioni possono essere inviate anche in forma anonima, ossia prive di elementi che consentano l'identificazione del loro autore; queste ultime verranno analizzate solamente se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti sufficientemente dettagliato e circostanziato. Il trattamento delle segnalazioni anonime può avvenire attraverso modalità differenti da quelle disciplinate nella presente procedura.

Si precisa che le segnalazioni anonime non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 54-bis D.Lgs. 165/2001, in quanto le tutele previste da tale norma riguardano esclusivamente il dipendente pubblico che si indentifica (in caso contrario, le forme di tutela previste dalla normativa non possono essere applicate).

3.2.2 Contenuto della segnalazione

Il segnalante deve fornire al RPCT tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

La segnalazione deve, pertanto, contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'Agenzia;
- b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- d) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;

Direzione Generale

Anticorruzione Trasparenza

g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

3.2.3 Denuncia del danno erariale

3.2.3.1 Soggetti tenuti all'obbligo di denuncia

La denuncia di fatti dannosi per il pubblico erario è presupposto essenziale per l'attivazione del sistema giurisdizionale diretto all'accertamento di responsabilità amministrative, a garanzia del buon uso delle risorse pubbliche che costituisce un interesse di tutti i cittadini.

La collaborazione da parte dei pubblici apparati è, pertanto, necessaria, anche tenuto conto che l'art. 1, comma 3, della legge n. 20 del 1994 chiama a rispondere del danno erariale coloro che, con l'aver "omesso o ritardato la denuncia", abbiano determinato la prescrizione del relativo diritto al risarcimento.

Sono tenuti alla denuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti (sezione giurisdizionale) i soggetti preposti agli uffici che hanno prodotto l'evento dannoso e, per espressa previsione normativa:

- gli organi di vertice delle amministrazioni (art. 53 RD 1214/1934);
- i dirigenti responsabili delle strutture amministrative erogatrici di fondi comunitari o degli organismi di controllo della loro gestione in caso di eventuali danni erariali connessi all'utilizzo dei fondi in questione;
- gli organi di controllo per eventuali fatti dannosi per la finanza pubblica (art. 20, II comma, del d.P.R. n. 3 del 1957);
- i dirigenti responsabili degli audit sulla base delle rilevazioni degli auditor (dal manuale di internal auditing).

Nei confronti dei dipendenti non apicali si configura un dovere di segnalazione nei confronti dei vertici tenuti alla denuncia con possibile coinvolgimento degli stessi in caso di omessa o ritardata segnalazione di fatti causativi di danno erariale.

A seguito di ripetuti interventi del Giudice regolatore della giurisdizione è ormai pacifica la sussistenza del potere di cognizione del giudice contabile sulla responsabilità di amministratori o dipendenti per danni causati ad enti pubblici economici ed a società a partecipazione totalitaria pubblica, operante in house.

3.2.3.2 Presupposti delle denunce

Il presupposto perché sorga l'obbligo di denuncia è il verificarsi di un fatto dannoso per la finanza pubblica.

L'obbligo è legato alla conoscenza o alla possibilità di conoscenza dei presunti fatti dannosi, attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza professionale, che può essere pretesa dal soggetto obbligato, in considerazione della qualifica e delle funzioni concretamente espletate.

Il danno, per far sorgere l'obbligo di denuncia, deve essere concreto ed attuale, con esclusione dall'obbligo dei fatti aventi solo potenzialità lesiva.



Direzione Generale

Anticorruzione Trasparenza

3.2.3.3 Contenuto delle denunce

La denuncia deve contenere:

1. l'indicazione del fatto dannoso (descrizione del comportamento dannoso e/o del procedimento amministrativo seguito evidenziando le illegittimità o le diseconomie gestionali originate da tali comportamenti o procedimenti);
2. l'importo del presunto danno subito dall'erario, ove ciò risulti da fatti conosciuti, ovvero, se tale elemento non sia determinabile esattamente nel suo ammontare, può essere indicata una stima. Tale stima dovrà essere effettuata sulla base dei dati dell'esperienza amministrativa nel settore, oppure l'amministrazione potrà fornire, se in condizione, parametri per la determinazione in via equitativa del danno medesimo (ex art. 1226, c.c.);
3. l'indicazione nominativa di coloro cui possa essere presuntivamente imputato l'evento lesivo (si tratta tuttavia di un elemento facoltativo della denuncia, tranne i casi in cui sia chiara la partecipazione di determinati soggetti ai fatti dannosi come ad es. nel caso di condanne penali); facoltativa è la rappresentazione di motivate valutazioni circa la colpevolezza di questi ultimi.

3.2.3.4 Tempi delle denunce

La denuncia, una volta verificatosi l'evento lesivo, deve essere immediata e deve essere effettuata sulla base degli atti in possesso dell'amministrazione. Rimane assegnata al successivo momento dell'attività giudiziaria istruttoria l'acquisizione di ulteriori elementi.

La denuncia deve essere anche completa; una denuncia priva di completezza, per quanto immediata, dilata comunque i tempi per l'effettiva azionabilità della pretesa risarcitoria.

Nei casi in cui i fatti che possano comportare responsabilità amministrativa vengano a conoscenza dell'amministrazione, a causa di iniziative assunte dall'Autorità giudiziaria penale, l'amministrazione - che, peraltro, indipendentemente dalle iniziative assunte in sede penale, conserva propri autonomi poteri di inchiesta amministrativa - in considerazione del possibile dilatarsi dei tempi dell'indagine penale, è tenuta a denunciare immediatamente alla competente Procura presso il giudice contabile, con comunicazione documentata, gli eventi di cui è venuta a conoscenza.

La denuncia, in tali specifici casi, potrà essere inoltrata alla Procura regionale presso la Corte dei conti "allo stato degli atti" e per quanto consti all'amministrazione, salvo riferire successivamente e in modo più esaustivo sugli sviluppi che la vicenda avrà avuto nella distinta sede penale.

3.2.3.5 Modalità procedurali particolari

È prevista una procedura più snella per l'assolvimento dell'obbligo di denuncia che consiste nell'inoltro da parte delle amministrazioni alla Procura presso la Corte dei conti territorialmente competente, a cadenza periodica (semestrale), di un sintetico rapporto-denuncia che segnala gli eventi dannosi verificatisi.

3.2.3.6 Ulteriore attività amministrativa in ordine ai fatti dannosi

La PA ha facoltà di "costituire in mora", mediante intimazione o richiesta scritta, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1219 e 2943 del codice civile, i responsabili del danno, al fine di interrompere la decorrenza del termine di prescrizione; l'amministrazione ha anche il potere - nelle more di decisioni definitive del P.M. presso il giudice

Direzione Generale

Anticorruzione Trasparenza

contabile - di assumere proprie iniziative nei confronti del dipendente per conseguire, in via amministrativa, la rifusione del danno. Tale, eventuale, circostanza va tempestivamente segnalata al P.M. contabile competente.

L'obbligo di denuncia non si esaurisce con la segnalazione dell'evento, ma importa il dovere di riferire costantemente alla Procura regionale competente - anche in assenza di specifiche sollecitazioni - in merito ai successivi sviluppi della questione, trasmettendo:

- i risultati di ulteriori indagini disposte di propria iniziativa dall'amministrazione;
- i dati concernenti l'instaurazione di giudizi penali, civili, amministrativi o controversie arbitrali;
- le sentenze pronunciate nei vari gradi di giudizio, in copia integrale autenticata, con la precisazione se esse siano passate in giudicato o siano state impugnate.

3.3 Valutazione del caso e definizione delle modalità di gestione del caso

Ricevuta la segnalazione, è cura del RPCT prenderla in carico, provvedere alla protocollazione in forma riservata ed avviare una prima istruttoria per la verifica del contenuto i fatti segnalati.

Il RPCT potrà avvalersi di un gruppo di lavoro interno ad hoc, coinvolgendo – con specifica comunicazione – i responsabili degli uffici in base alle competenze richieste dal caso; i componenti del gruppo di lavoro, con competenze multidisciplinari, sono tenuti al medesimo vincolo che grava sul RPCT per la tutela della riservatezza del segnalante.

Il RPCT, ai fini della verifica potrà:

- interloquire, anche direttamente, con il segnalante avendo cura di adottare tutte le cautele per garantire la massima riservatezza;
- trasmettere la segnalazione, dopo averla resa completamente anonima, ad altri soggetti per acquisire ulteriori informazioni e osservazioni; tali soggetti dovranno formulare le proprie valutazioni entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti non palesemente infondata, il RPCT provvederà a:

- inoltrare la segnalazione e l'esito della verifica al Dirigente dell'autore della violazione segnalata o al Responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari – secondo competenza, per l'adozione dei provvedimenti disciplinari conseguenti. Qualora il fatto segnalato sia ascrivibile ad un dirigente, il RPCT trasmette gli atti al Dirigente sovraordinato che provvede all'esercizio dell'azione disciplinare e all'assunzione dei provvedimenti di chiusura del relativo procedimento (art. 55 bis, comma 1, D.Lgs. 165/2001). Il Dirigente responsabile dell'azione disciplinare o il Responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari informeranno il RPCT dei relativi esiti, anche in caso di archiviazione;
- informare il Direttore Generale per eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni si rendano necessari a tutela dell'Agenzia;
- riesaminare il PTPCT e, se necessario, aggiornarlo in considerazione dell'evento segnalato.



Direzione Generale

Anticorruzione Trasparenza

Qualora, in relazione alla natura della violazione, sussistano le condizioni di legge, il dirigente della struttura interessata o il Responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari presenteranno denuncia all'Autorità Giudiziaria competente, informandone il RPCT. Nel caso in cui tali soggetti ritengano di non dover presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria dovranno redigere motivata relazione da trasmettere al RPCT.

Nel caso in cui, all'esito della verifica, la segnalazione risulti infondata, il RPCT ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione, dando conto dell'attività espletata e dei relativi esiti in apposito verbale.

Entro il termine di 120 giorni, il RPCT informerà il segnalante dell'esito della segnalazione.

Le segnalazioni pervenute, i relativi atti istruttori, tutta la documentazione di riferimento e i dati e le informazioni oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy e con tempi di conservazione conformi alle finalità del trattamento e compatibili con quanto previsto dal massimario di scarto in vigore.

3.4 Tutela del segnalante

Come già rappresentato, considerata la funzione della segnalazione – tutela dell'interesse pubblico – l'Agenzia deve garantire l'adozione di ogni azione necessaria per la tutela del segnalante in tutte le fasi della procedura.

Parimenti, l'Agenzia ha il dovere di tutelare in misura analoga i dipendenti oggetto di segnalazioni che non risultassero suffragate da adeguata evidenza.

L'identità del segnalante è tutelata in tutte le fasi della procedura descritta ai paragrafi che precedono. Pertanto, essa non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione; tale tutela vale anche nei confronti degli organi di vertice dell'Agenzia².

Nello specifico:

- in caso di attivazione di procedimento disciplinare a seguito dei fatti oggetto della segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata qualora la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa; qualora invece la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive, la segnalazione sarà utilizzabile nel procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. Gravano sul Responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari

² Ad eccezione dei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante a titolo di calunnia o di diffamazione o comunque per reati commessi con la segnalazione ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.



Direzione Generale

Anticorruzione Trasparenza

gli stessi doveri di tutela della riservatezza cui sono tenuti il RPCT e l'eventuale gruppo di lavoro attivato a supporto;

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del c.p.c. o, comunque, fino a quando l'imputato non ne può avere conoscenza, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

La violazione della tutela della riservatezza del segnalante, fatti salvi i casi in cui sia ammessa la rivelazione della sua identità, è fonte di responsabilità disciplinare per inosservanza di disposizioni di servizio.

La norma citata (art. 54 bis D. Lgs. n. 165/2001, come modificata dal D.L. 90/2014) prevede altresì, al comma 1, che i dipendenti che denunciano all'autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti, ad ANAC o riferiscano al proprio superiore gerarchico di condotte illecite conosciute in occasione del rapporto di lavoro, non possano essere sanzionati, licenziati o sottoposti a misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Il dirigente che riceva una segnalazione da un proprio collaboratore, deve informare il RPCT, utilizzando tutte le cautele per mantenere riservata l'identità del segnalante e provvedendo altresì, se del caso e se ne sussiste la competenza, ad esperire il relativo procedimento disciplinare.

Poiché la norma (art. 54 bis del D. Lgs. 165/2001) è volta a proteggere il dipendente che, a causa della propria segnalazione, rischi di vedere compromesse le proprie condizioni di lavoro, la denuncia di condotte illecite è sottratta all'accesso agli atti di cui all'art. 22 e seguenti della Legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni. Il diritto di accesso è, per contro, consentito nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. Nell'ambito dei suddetti limiti, la segnalazione, pertanto, non può essere oggetto né di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti in quanto rientrante nelle ipotesi di esclusione di cui all'articolo 24 comma 1 lett. a) della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Non infine è dovuta alcuna tutela nel caso in cui il segnalante incorra, con propria denuncia, in responsabilità penale a titolo di calunnia (art. 368 C.P.) o diffamazione (art. 595 C.P.).

3.5 Segnalazioni di comportamenti ritorsivi

L'Agenzia tutela il segnalante da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, quali, ad esempio, trasferimenti, sanzioni disciplinari, mobbing, licenziamento ecc, applicando, nei confronti del /i soggetto/i autore/i delle stesse, le sanzioni disciplinari previste nel CCNL di riferimento e fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento vigente a carico di questo/i (responsabilità disciplinare, civile, penale, amministrativa-contabile).



Direzione Generale

Anticorruzione Trasparenza

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata della discriminazione al RPCT.

Il RPCT valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto:

- al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione che deve valutare tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;
- all'U.P.D. che, per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione.

Per rendere ancora più effettiva la tutela in argomento, l'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 riserva al segnalante o alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Amministrazione regionale, la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, delle azioni discriminatorie adottate a danno del primo.

3.6 Responsabilità del whistleblower

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice Penale e dell'art. 2043 del Codice Civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

4 MONITORAGGIO E CONTROLLO

Al fine di assicurare una corretta erogazione del servizio l'ATS Val Padana ha deciso di definire il servizio (finalità), le caratteristiche del servizio (indicatori di prestazione) e le modalità di misurazione.

Tali caratteristiche del servizio vengono definite e tenute sotto controllo come da "Piano Controllo Processo", riportato nel documento Sintesi Indicatori Anticorruzione e Trasparenza (vedi RIFERIMENTI).

5 DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE

- MP7.0.8.1 SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE (whistleblowing)
- Segnalazioni
- Relazione interna di chiusura del caso



Direzione Generale

Anticorruzione Trasparenza

6 RIFERIMENTI

- TABELLA ELENCO NORME DI RIFERIMENTO
- PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA
- CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'ATS VAL PADANA
- SINTESI INDICATORI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

La forma ed il contenuto del presente documento sono di esclusiva proprietà dell'ATS Val Padana, che ne rivendica tutti i diritti materiali e intellettuali. Pertanto se ne autorizza unicamente l'uso interno; sono vietati la riproduzione e divulgazione all'esterno dell'Agenzia, salvo specifica autorizzazione della Direzione Generale.